

PREMIO INAIL**DA LUGLIO 2022, AGGIORNATI I LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL SUO CALCOLO**

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 9/6/2022 n. 106 ^[1] ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria con decorrenza 1 luglio 2022 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30.

Di conseguenza l'INAIL, sulla base di tali nuovi importi e con la circolare 2/9/2022 n. 33 sotto riportata, ha aggiornato i precedenti limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (riportati nella circolare 16/5/2022 n. 21 ^[2] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2022), il cui allegato, disponibile a [questo collegamento](#), ne riepiloga i valori convenzionali per gli anni 2013 - 2022.

«TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI**1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita ^[3]:**

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 59,27 ^[*]
	mensile	euro 1.481,73

^[*] per arrotondamento del valore di euro 59,269

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. ^[4]

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 59,51 ^[*]
	mensile	euro 1.487,74

^[*] per arrotondamento del valore di euro 59,5096

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ^[5]

dal 1° luglio 2022	
Retribuzione convenzionale	euro 1.325,64
giornaliera x 12 gg. mensili	(euro 110,47 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time ^[6]

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 110,07 ^[*]
	mensile	euro 2.751,78

^[*] per arrotondamento del valore di euro 110,071

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time ^[7]

dal 1° luglio 2022	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 13,76 ^[*]

^[*] euro 110,07 : 8

6. Retribuzione di ragguglio ^[8]

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 59,27 ^[*]
	mensile	euro 1.481,73

^[*] per arrotondamento del valore di euro 59,269

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati ^[9]

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo mensile	euro 1.481,73
	euro 2.751,78

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti ^[10]

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo annuale	euro 17.780,70
	euro 33.021,30

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro ^[11]

Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,84** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a **euro 2,81** (calcolato sommando 8/12 di **euro 2,79** e 4/12 di **euro 2,84**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di **euro 0,02** rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2021/2022** e per l'anticipo del premio **2022/2023**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2021/2022 regolazione	Anno scolastico 2022/2023 anticipo
		euro 2,81	euro 2,84

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi leFP) ^[12]

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale ^[13].

Anno formativo 2022/2023	
Retribuzione minima giornaliera	euro 59,27
Premio speciale unitario annuale	euro 64,01 ^[*]

^[*] per arrotondamento del valore di euro 64,0116

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa ^[14].

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in **euro 50,86** a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell'**anno formativo 2022/2023**.

^[1] Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 06.07.2022 al 06.07.2023 - Numero repertorio 264/2022.

^[2] Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022".

^[3] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.1.

^[4] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.2.

^[5] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.3.

^[6] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.

^[7] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.

^[8] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.7.

^[9] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.8.

^[10] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.9.

^[11] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.6.

[¹²] Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.9.

[¹³] Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

[¹⁴] Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.»